

## Tabella altre principali novità della legge di bilancio 2021

Argomento	Descrizione
<p><b>Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale</b></p>	<p>L'art. 6 del DL 23/2020 convertito, come sostituito dall'art. 1 co. 266 della legge di bilancio 2021, a decorrere dall'1.1.2021, stabilisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020 – ovvero nei bilanci che chiudono a quella data così come in quelli a cavallo ("<i>in primis</i>" 1.7.2020 - 30.6.2021) – non si applicano gli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-<i>bis</i> co. 4, 5 e 6 e 2482-<i>ter</i> c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-<i>duodecies</i> c.c. (co. 1);</li> <li>• il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 co. 2 e 2482-<i>bis</i> co. 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (co. 2);</li> <li>• nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-<i>ter</i> c.c. l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-<i>ter</i> c.c. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-<i>duodecies</i> c.c. (co. 3);</li> <li>• le perdite in questione devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio (co. 4).</li> </ul> <p>Per le perdite emerse negli esercizi "in corso alla data del 31.12.2020" gli interventi prescritti dalle ricordate disposizioni codicistiche potranno quindi avvenire "entro" l'assemblea di approvazione del bilancio 2025, previa distinta indicazione in Nota integrativa al fine di tenerle separate da eventuali perdite future non "coperte" dalla nuova disciplina. Resta fermo, peraltro, l'obbligo di convocazione, senza indugio, dell'assemblea, sia nei casi contemplati dagli artt. 2446 e 2482-<i>bis</i> c.c., per dar conto della perdita di oltre un terzo del capitale, che nei casi previsti dagli artt. 2447 e 2482-<i>ter</i> c.c., per il rinvio della decisione di ricapitalizzazione immediata della società o, in alternativa, della sua trasformazione o scioglimento.</p>
<p><b>Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito</b></p>	<p>Sono sospesi fino al 31.1.2021 i termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dall'1.9.2020 al 31.1.2021.</p>
<p><b>Promozione dei marchi collettivi e di certificazione all'estero</b></p>	<p>Viene abrogata l'agevolazione per il contrasto all'<i>Italian Sounding</i>, introdotta con l'art. 32 del DL 34/2019 (DL "Crescita") e le risorse sono riallocate per la tutela di marchi collettivi e di certificazione all'estero. Si prevede, inoltre, che l'agevolazione per la tutela di marchi collettivi e di certificazione all'estero può essere richiesta, oltre che dalle associazioni rappresentative di categoria, anche dai consorzi di tutela e da altri organismi di tipo associativo o cooperativo.</p>

## Tabella altre principali novità della legge di bilancio 2021

<b>Misure in materia di servizi di intermediazioni e on line</b>	<p>Si prevede che i fornitori di servizi di intermediazione <i>on line</i> e i motori di ricerca <i>on line</i> che offrono servizi in Italia, anche se non stabiliti, debbano iscriversi al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), tenuto dall'AGCOM.</p> <p>L'AGCOM garantisce l'adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 (che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione <i>on line</i>) e applica le sanzioni per l'inottemperanza ad ordini o a diffide in applicazione del regolamento.</p>
<b>Card cultura giovani</b>	<p>Viene prorogata, anche per l'anno 2021, l'erogazione della <i>card</i> cultura elettronica, in favore dei soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• residenti in Italia e in possesso, ove necessario, di un valido permesso di soggiorno;</li><li>• che compiono 18 anni di età nel 2021.</li></ul>